



**Comune di San Giorgio di Mantova**

CAP 46030 C.F. 80004610202 Tel. 0376-273111 Fax 0376-374198

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE FORME DI ALLIETAMENTO PRESSO PUBBLICI ESERCIZI**

### **Art.1 OGGETTO**

**Oggetto del presente regolamento è la disciplina delle varie forme di trattenimento in uso nei pubblici esercizi al fine di allietare la clientela, qualora tali attività risultino complementari alla somministrazione di alimenti e bevande.**

### **Art. 2 INDIVIDUAZIONE ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO**

**Nei Pubblici esercizi è possibile effettuare piccoli trattenimenti musicali dal vivo con l'ausilio di uno o più strumenti musicali con o senza l'accompagnamento di cantanti, o mediante l'uso di karaoke, juke-box, televisori e simili al fine di allietare la clientela, come previsto dalla L.R. n°30/2003 .**

**Il trattenimento può comunque configurarsi anche con altri mezzi ed attrezzature ma in ogni caso deve rimanere come attività secondaria e complementare rispetto alla somministrazione . Le attività di trattenimento secondario e complementare, se non sconfinanti nella fattispecie del pubblico spettacolo , non risultano soggette alla licenza di P.S. di cui agli artt. 68 e/o 69 del T.U.L.P.S. ed il loro svolgimento è legittimato in base al possesso della sola autorizzazione alla somministrazione di cui alla legge regionale n° 30/2003 , né sono soggette a presentazione di denuncia di inizio attività .**

### **Art. 3 PREZZI**

**Il prezzo della consumazione, in occasione dei piccoli trattenimenti oggetto del presente regolamento, deve essere indicato in modo chiaro e ben visibile mediante cartello od altri mezzi idonei e non deve essere aumentato , nè può essere richiesto dall' esercente uno specifico costo per l'ingresso nel locale di somministrazione, anche sotto forma di consumazione obbligatoria.**

### **Art. 4 ASSETTO DEI LOCALI**

**L'assetto ordinario dei locali non deve venire modificato, non devono essere installate apposite strutture e/o scenografie per le quali sia necessaria la prescritta certificazione di corretto montaggio e la relazione tecnica.**

**Non devono essere apportate modifiche agli impianti elettrici dei locali oggetto di originaria agibilità .**

**E' vietato l'eccessivo affollamento del locale in modo tale da comportare intralcio o impedimento al regolare flusso e movimento della clientela.**

### **Art. 5 ORARI**

Tutte le attività di intrattenimento comportanti attività sonore devono terminare improrogabilmente entro le ore 0,30 nei giorni prefestivi ed entro le ore 24,00 negli altri giorni, in uniformità a quanto previsto dalla D.G.C. n°199 del 27.12.2002 (stabilito nell'ordinanza del sindaco, così come previsto nello specifico regolamento per la disciplina dei pubblici esercizi approvato con delibera n° 4 del 30.01.2006.)

#### **Art. 7 ATTIVITA' SONORE ALL'ESTERNO DEL PUBBLICO ESERCIZIO**

**Le attività sonore di allietamento potranno essere effettuate su aree, pubbliche in concessione o private, situate all'esterno del pubblico esercizio e di cui l'esercente ha la disponibilità SOLO con le modalità sottoelencate:**

1. Ai fini dell'effettuazione dell'attività sonora all'esterno del pubblico esercizio, dovrà essere **PREVENTIVAMENTE** presentata relazione di previsione impatto acustico che sarà trasmessa all'ARPA per le opportune valutazioni e l'emissione eventuali prescrizioni in merito.
2. L'attività sonora esterna potrà avere luogo solo **DOPO** l'emissione del parere da parte di ARPA e l'adeguamento alle eventuali prescrizioni.
3. L'attività sonora nelle aree esterne al locale potrà essere effettuata n° 1 volta alla settimana, previa comunicazione all'ufficio comunale Sportello Unico e solo **DOPO** l'emissione del parere favorevole di cui al punto 2. Tale comunicazione dovrà essere prodotta almeno 10 gg. prima dell'effettuazione dell'attività e potrà indicare in modo cumulativo più date.
4. Il volume delle emissioni sonore dovrà essere mantenuto ai livelli consentiti, cioè non dovrà superare il valore limite assoluto d'immissione previsto dal vigente piano di zonizzazione acustica in relazione alla zona di localizzazione del pubblico esercizio;
5. E' consentito in ogni caso lo svolgimento nelle aree esterne al pubblico esercizio dell'attività di somministrazione, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e nel rispetto della normativa relativa all'ampliamento dei locali;
6. Le attività di intrattenimento comportanti attività sonore dovranno terminare improrogabilmente entro le ore 0,30 nei giorni prefestivi ed entro le ore 24,00 negli altri giorni.

In caso di lamentato od accertato disturbo da parte dei residenti nelle immediate vicinanze del P.E., in forma scritta e non anonima, che possa pregiudicare il riposo delle persone ed il disturbo della quiete pubblica, il titolare verrà diffidato dal mantenere una corretta effettuazione di tali trattenimenti ed, in caso di ulteriori reclami, verranno effettuate misurazioni sul rumore che saranno imputate a carico del titolare del pubblico esercizio stesso. Se le misurazioni evidenziassero il superamento dei limiti sonori consentiti verranno adottate le misure previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 8 ATTIVITA' IMPRENDITORIALI**

Qualora le attività sopracitate si configurino come attività imprenditoriali l'esercente dovrà dotarsi delle licenze previste dagli artt. 68-69 e 80 del TULPS.

#### **Art. 9 ESERCIZI UBICATI IN PARTICOLARI ZONE**

Negli esercizi ubicati sotto un condominio, nei pressi di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, collegi e simili, **NON** è consentita l'effettuazione dei trattenimenti oggetto del presente regolamento salvo che l'esercente dimostri di aver attuato una specifica insonorizzazione del locale che abbatta in modo assoluto le emissioni acustiche

**disturbanti . E' fatta salva in ogni caso la disciplina contrattualistica civilistica derivante dal regolamento di condominio, con ogni eventuale limitazione che il suddetto ponga a carico di esercenti attività produttive .**

**E' in ogni caso fatto obbligo per l'esercente che intenda effettuare trattenimenti presso il pubblico esercizio di somministrazione presentare idonea documentazione di previsione di impatto acustico secondo le modalità ed alle condizioni poste della DGR n° 8313 del 7 marzo 2003 .**

#### **Art. 10 SANZIONI**

**Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento ,si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie da € 150,00 a € 500 , ai sensi della legge 16 gennaio 2003 n°3.**

**Per quanto attiene alle violazioni relative alle emissioni sonore le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla L.447/95 nonché l'eventuale contestazione penale derivante dall'articolo 659 C.P .**